

Capitolo IX

L'ATTUAZIONE IN ITALIA DEL PROTOCOLLO OPZIONALE ALLA CRC CONCERNENTE LA VENDITA, LA PROSTITUZIONE E LA PORNOGRAFIA RAPPRESENTANTE LE PERSONE DI ETÀ MINORE

1. TURISMO SESSUALE A DANNO DELLE PERSONE DI ETÀ MINORE



- 37.** Il Comitato raccomanda che lo Stato italiano:
- (a)** prosegua nel suo impegno volto ad armonizzare pienamente la legislazione nazionale con il Protocollo Opzionale sulla vendita, la prostituzione e la pornografia minorile;
 - (b)** rafforzi le campagne di sensibilizzazione rivolte al settore del turismo e al pubblico in generale sulla prevenzione dello sfruttamento sessuale dei minorenni nel settore dei viaggi e del turismo e diffonda su larga scala il codice etico globale dell'Organizzazione Mondiale del Turismo tra gli agenti di viaggio e nel settore turistico;
 - (c)** rafforzi la cooperazione internazionale contro lo sfruttamento sessuale dei minorenni nel settore dei viaggi e del turismo attraverso accordi multilaterali, regionali e bilaterali ai fini della sua prevenzione ed eliminazione.

CRC/C/ITA/CO/5-6, punto 37

Il fenomeno **SSCM (Sfruttamento Sessuale Commerciale di Minori)** non differisce di molto rispetto a quanto descritto nei Rapporti precedenti. Il **flusso di presenze italiane verso le destinazioni riconosciute "a rischio"**¹ è costante e persiste l'assenza di un coordinamento internazionale, problema che è ancora lontano dal potersi considerare risolto.

È auspicabile che sia quanto prima approvato un nuovo **Piano Nazionale di prevenzione e contrasto dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minorenni**², che preveda un'area strategica di intervento tesa a "prevenire esplicitamente" il fenomeno del turismo sessuale con minorenni e raccolga il suggerimento contenuto nel punto (b) della raccomandazione del Comitato ONU. L'unico strumento di monitoraggio permane la **"Relazione annuale che il Presidente del Consiglio dei Ministri presenta ogni anno al Parlamento ai sensi del comma 3 dell'art. 17 della Legge 3 agosto 1998 n. 269"**³ sull'attività svolta dalle pubbliche amministrazioni, relativamente alla prevenzione, contrasto, assistenza e tutela dei minorenni vittime di sfruttamento sessuale, abuso sessuale, turismo sessuale". Non vi è però alcun monitoraggio istituzionale sull'applicazione di quanto previsto all'**art. 17 della Legge n. 38/2006**⁴. Anche in questo caso, l'attività di controllo è condotta solo dalle Associazioni del settore turistico e da Organizzazioni

¹ Non solo Thailandia, bensì anche nuove mete come Kenya, Capverde e i Paesi dell'Est Europa (<https://www.ecpat.it/offenders-the-move-global-study-nuovi-scenari-nuove-sfide-turismo-sessuale/>).

² L'ultimo Piano Nazionale di prevenzione e contrasto dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minorenni è relativo all'anno 2015-2017 (http://gruppocrc.net/wp-content/uploads/2009/05/piano_nazionale_di_contrasto_alla_pedofilia_e_pornografia_minorile_def.pdf), ed includeva una scheda (n.7) dedicata al turismo sessuale.

³ "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù".

⁴ Legge n. 38/2006 – "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet", disponibile su <http://www.camera.it/parlam/leggi/06038l.htm>



Non Governative⁵, con tutti i limiti connessi: scarsità di fondi e di risorse umane, limitata capillarità sul territorio, limitata autorevolezza nel rapportarsi con le aziende del settore, e realizzazione di iniziative differenti senza coordinamento.

Rispetto al passato, da parte della **Cooperazione italiana** non ci sono stati più finanziamenti rivolti al contenimento del turismo sessuale a danno di persone di età minore, una sorta di involuzione come rileva anche il Comitato ONU.

A livello locale, le ultime esperienze risalgono a quasi dieci anni fa⁶.

Pertanto, in linea con quanto raccomandato dal Comitato ONU, il **Gruppo CRC raccomanda:**

1. Al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo di realizzare campagne di sensibilizzazione sul fenomeno dello sfruttamento sessuale commerciale delle persone di età minore in occasione dei soggiorni turistici e viaggi.

⁵ La Legge n. 38/2006, all'art. 17 recita: "1. Gli operatori turistici che organizzano viaggi collettivi o individuali in Paesi esteri hanno l'obbligo, a decorrere dalla data di cui al comma 2, di inserire in maniera evidente nei materiali propagandistici, nei programmi, nei documenti di viaggio consegnati agli utenti, nonché nei propri cataloghi generali o relativi a singole destinazioni, la seguente avvertenza: "Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'articolo... della legge n.... - La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero". 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica con riferimento ai materiali illustrativi o pubblicitari o ai documenti utilizzati successivamente al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Gli operatori turistici che violano l'obbligo di cui al comma 1 sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 6.000. All'irrogazione della sanzione provvede il Ministero delle attività produttive".

⁶ Delibera del Comune di Roma al Codice di Condotta dell'Industria Turistica nell'ambito di una campagna di sensibilizzazione contro il turismo sessuale a danno di minorenni, in esecuzione della Legge 269/1998. Protocollo RC n. 456/10 anno 2010 ordine del giorno 3.